



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7

SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NON FINANZIARI IN OCCASIONE DELL'EVENTO INTERNAZIONALE CHE SI SVOLGERÀ IL 27 OTTOBRE 2026 A TOKYO

PATTO DI INTEGRITÀ

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, in persona del Capo Dipartimento dott.ssa Antonella Nicotra

e

..... con sede in, C.F. e P.IVA, in persona del legale rappresentante p.t.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle parti, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto. Esso è parte integrante del contratto che verrà stipulato a conclusione della procedura di affidamento.

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L'operatore economico si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" e dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014 recante "*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri*". A tal fine, il sottoscritto è consapevole e accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del citato d.p.r. n. 62 del 2013, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente>. Inoltre, si impegna a trasmettere copia dei suddetti "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al d.p.r. n. 62 del 2013 e al d.p.c.m. 16 settembre 2014 può costituire causa di risoluzione del contratto aggiudicato.
3. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento.
4. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento e/o

nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

5. L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'operatore economico prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Il sottoscritto operatore economico è consapevole del fatto che, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto.
6. L'operatore economico dichiara, inoltre, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. L'operatore economico dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile con altre imprese partecipanti alla procedura.
7. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.
8. L'operatore economico si impegna a segnalare la sussistenza di possibili situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e/o ai soggetti che, a qualunque titolo, intervengono nella procedura di affidamento compresa la fase di esecuzione del contratto. L'operatore economico dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che la Presidenza del Consiglio dei ministri valuterà il comportamento dell'operatore economico ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9. L'operatore economico è a conoscenza e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, nel rispetto del principio di proporzionalità e fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
 - a. esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento, se la violazione è accertata nella fase precedente alla stipula del contratto;
 - b. risoluzione del contratto e incameramento della eventuale cauzione se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto; resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la risoluzione sia ritenuta pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto; sono fatti salvi in ogni caso il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
 - c. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i successivi tre anni.
10. Il sottoscritto operatore economico si impegna a far conoscere e rispettare gli obblighi indicati nel presente Patto di integrità a tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura e spiegano efficacia sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, vanno segnalati al Responsabile unico del procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone
con disabilità

Il legale rappresentante dell'operatore economico